



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 30
DEL 26 AGOSTO 2022
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 34
DEL 24 AGOSTO 2022

S O 30

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso 57 del 9 agosto 2022 - Ricorso per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 2, e dell'art. 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, pubblicata nel BUR supplemento ordinario n. 11 in data 13 giugno 2022, recante "Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)".

pag. **2**



Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

21_SO35_2_AVV GEN RIC 57-2022_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso 57 del 9 agosto 2022 - Ricorso per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 2, e dell'art. 128, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, pubblicata nel BUR supplemento ordinario n. 11 in data 13 giugno 2022, recante "Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)".



Reg. Ric. n. 57/2022

CT 31950/2022

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, (c.f. 80224030587), Fax 06/96514000 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12

ricorrente

Contro

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*

resistente

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

degli artt. 126, comma 2 e 128, comma 1, 2, 3, 4, 7 e 9 della legge della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA 9 giugno 2022, n. 8 pubblicata nel BUR supplemento ordinario n. 11 in data 13 giugno 2022.

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 9 giugno 2022 reca “*Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia,*



patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022”.

Gli artt. 126, comma 2 e 128, commi 1, 2, 3, 4, 7, 9 della predetta legge, introdotte nell’ambito del CAPO X, recante “*Disposizioni in materia di salute e politiche sociali*”, come emerge dai lavori preparatori, sembrano perseguire quale obiettivo la risoluzione dei problemi derivanti dalla carenza di personale all’interno delle Aziende Sanitarie della regione Friuli-Venezia Giulia, emerso a seguito della emergenza pandemica da COVID-2019.

Le suddette disposizioni, ad avviso del Governo, presentano profili di illegittimità costituzionale in quanto introducono una disciplina in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art 3 della Costituzione e con l’art 117, secondo comma lett. l), sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché con gli articoli 81 e 117, terzo comma della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

Le norme pertanto (giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 4 agosto 2022) devono essere impugnate per i seguenti:

MOTIVI

- 1) **Illegittimità costituzionale dell’articolo 126, comma 2 della legge 9 giugno 2022, n. 8 per violazione dell’art 117, secondo comma lett. l) della Costituzione, con riferimento all’art 8 del decreto legislativo n. 502/1992 nonché per violazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1**



L'art 126, secondo comma della citata legge regionale, rubricato *“Soluzioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione”* stabilisce che *“Per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento”*.

Tale disposizione si discosta dall'art 34, comma 5 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 28 aprile 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 che individua coloro che possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento.

L'art 34, comma 5 dell'Accordo collettivo, rubricato *“Procedure per l'assegnazione degli incarichi”* prevede che *“possono concorrere al conferimento degli incarichi a) per trasferimento: i) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti in un elenco di altra Regione da almeno quattro anni, che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per l'attività del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico; ii) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, i*



medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività oraria da almeno 2 anni in un'Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in un'Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con un carico inferiore a 650 assistiti.

Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di continuità assistenziale ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina.

In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento [...]"

In particolare, il legislatore regionale, con la disposizione impugnata, ha esercitato una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art 8, comma 1, prima parte del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi nazionali collettivi stipulati ai sensi dell'art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La norma regionale in esame, pertanto, invade la sfera di competenza riservata dalle predette norme statali, all'Accordo Nazionale Collettivo.

Al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha oramai riconosciuto che la stessa contrattazione collettiva nazionale, anche in materia di personale sanitario a rapporto convenzionale, fondata



sull'espresso richiamo contenuto nelle norme statali precedentemente richiamate, è certamente parte dell'ordinamento civile di cui all'art 117, secondo comma lett. l) della Costituzione. Essa difatti si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte presidio per garantirne la necessaria uniformità (si v. Corte Costituzionale, sentenze n. 157 del 2019 e n. 186 del 2016; cfr. da ultimo altresì Corte Cost. 190/2022 punto 6.1 del Considerato in diritto).

L'intervento normativo impugnato risulta chiaramente lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto la disciplina di coloro che possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento è prevista dall'art 34, comma 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 aprile 2022 cui rinvia l'art 8, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'articolo 126, comma 2, della legge impugnata, **laddove introduce criteri di priorità diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva in materia di trasferimenti del personale medico**, viola dunque, nella forma e nei contenuti la competenza statale che fa riferimento a tutt'altra fonte, come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e si pone pertanto in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

E ciò anche a voler considerare le disposizioni, pure violate, dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Vero è che l'art 4 n. 1) dello Statuto attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa esclusiva, tra l'altro, in materia di



ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e dello stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, ma è altrettanto vero che tale potestà va esercitata, in armonia con la Costituzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni.

È pacifico che tra queste ultime sia da annoverare l'art 8, comma 1, prima parte del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che attribuisce alla contrattazione collettiva sopra menzionata la regolamentazione del rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Oltre a trattarsi di una norma statale il cui rispetto è imposto alla Regione, essa è altresì norma fondamentale di riforma economico sociale della Repubblica, al pari dell'art 2, comma 3, terzo e quarto periodo del D.lgs. n. 165/2001 che rinviano per il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici ai contratti collettivi.

Infatti, il demandare alla contrattazione collettiva la determinazione della disciplina degli aspetti giuridici ed economici del pubblico impiego costituisce una scelta di fondo – come tale di carattere generale – di tutto l'attuale ordinamento, cui non può sovrapporsi una regola legislativa destinata ad operare solo una determinata area del territorio.

Essa costituisce un tipico limite di diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.

*



2) Illegittimità costituzionale dell'art 128, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 9 giugno 2022, n. 8 per violazione degli artt. 117, secondo comma lett. l) e 3 della Costituzione; con riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter, commi 1 e 5 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 10, comma 1, del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, all'articolo 40 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e all'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n.165/2001 nonché per violazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

I primi quattro commi dell'art 128 della legge regionale impugnata recano una disciplina, a livello regionale, per far fronte alla carenza di personale sanitario specializzato. La novella legislativa attribuisce alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa talora per i soli specializzandi e talaltra per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, così da garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali dei servizi di emergenza – urgenza, con soluzione di natura temporanea.

La disposizione in esame, oltre a prevedere i soggetti a cui è possibile conferire gli incarichi individuali di lavoro (comma 1), individua il compenso spettante per tali contratti (comma 2) nonché le condizioni per la loro stipulazione (comma 4), precisando al comma 3 che “*Gli specializzandi svolgono la propria attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi*”.

I primi quattro commi della disposizione regionale impugnata dal Governo si pongono in contrasto, anzitutto, con le seguenti disposizioni statali che rappresentano norme interposte, dalla cui




violazione, discende il contrasto con l'art 117, secondo comma lett. l) che attribuisce allo Stato la potestà legislativa in materia di ordinamento civile.

L'art 128, al comma 1, dispone che *“Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sotto la responsabilità del titolare della struttura organizzativa aziendale di assegnazione, a: a) laureati in medicina e chirurgia abilitati; b) medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso, con tutoraggio da parte del personale strutturato, per un massimo di ventiquattro ore mensili; c) personale medico in quiescenza.”*

In via generale, si rileva la mancata coerenza con l'art 7, comma 5 bis del D.lgs. 165/2001 il quale dispone *“il divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”*.

In aggiunta, il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo in presenza di specifici presupposti di legittimità che definiscono l'oggetto della prestazione, il preventivo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, la non ammissione del rinnovo (l'eventuale proroga dell'incarico originario è



consentita, in via eccezionale) e a condizione che i soggetti incaricati non vengano utilizzati come lavoratori subordinati e non svolgano funzioni ordinarie.

Il legislatore regionale, introducendo un'autonoma disciplina in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in contrasto con quella statale, ha chiaramente invaso la competenza legislativa spettante allo Stato in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Ciò vale anche, con riferimento al **comma 2** e al **comma 4 dell'art 128** della legge regionale impugnata che recano, rispettivamente, la disciplina dei compensi spettanti per tale tipologia di incarichi e le condizioni di stipulazione del contratto.

È d'altronde pacifica la giurisprudenza costituzionale nel senso di ritenere che la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017).

Più nello specifico, il Governo rileva il contrasto delle predette disposizioni regionali anche con le speciali disposizioni di legge statali che, a fronte delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, hanno previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (così l'articolo 2-bis del DL 17 marzo



2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 10, comma 1, del DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52).

Considerando che la vigente normativa statale, con riferimento alle misure urgenti in materia di reclutamento di personale, ne contempla diverse, tutte finalizzate a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si rileva che la temporaneità e le condizioni poste agli interventi di cui alle disposizioni regionali in esame non sembrano legittimarne la previsione.

Si fa riferimento all'articolo 1, comma 547 della legge n. 145/2018 che consente agli specializzandi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina, e che il comma 548 bis della citata legge consente agli enti del SSN, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale degli specializzandi utilmente collocati in apposite graduatorie di cui al comma 547, fino al 31 dicembre 2023.

Anche, l'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge n. 234 del 2021 consente, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, agli enti del SSN di utilizzare le misure straordinarie di cui agli articoli 2-bis del dl n. 18 del 2020 limitatamente ai medici specializzandi – incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa – e 2-ter, commi 1 e 5 del medesimo decreto legge, incarichi a tempo determinato con procedure di pubblicità semplificata anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022.



Rispetto quindi alla legge statale, la normativa regionale in esame, invadendo la sfera riservata allo Stato, ha chiaramente esteso, da un lato, la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro e, dall'altro, il periodo di applicabilità della misura (oltre il 31 dicembre 2022), determinando – a fronte della identità di problematiche già affrontate dalla legislazione statale in via d'urgenza – una conseguente irragionevole disparità di disciplina nell'ambito territoriale di riferimento. Appare dunque evidente la violazione dell'art 3 della Costituzione.

L'art 128, comma 3 della legge regionale impugnata prevede che *“gli specializzandi svolgono la propria attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi”*.

Orbene, la possibilità per lo specializzando di prestare, grazie alla novella legislativa regionale, ulteriori attività in aggiunta all'attività formativa di medico in formazione specialistica prevista a tempo pieno, viola direttamente il principio di esclusività della specializzazione stabilito dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 368 del 1999, in base al quale *“Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”*.

Pertanto, la disposizione regionale, nell'introdurre una deroga al predetto regime delle incompatibilità previste per il medico in formazione specialistica, presenta criticità sotto il profilo ordinamentale, atteso che verrebbe consentito allo specializzando di poter prestare, in aggiunta all'attività formativa di medico in formazione specialistica prevista a tempo pieno, ogni altro rapporto di lavoro -libero -professionale, collaborazione coordinata e continuativa




ecc.- il cui impegno orario complessivo potrebbe non essere compatibile con la predetta attività formativa (contratto di formazione specialistica a tempo pieno - art. 37 e segg. D.lgs. 368/99), determinando anche a livello nazionale una disomogeneità di trattamento tra gli specializzandi in formazione specialistica.

Le disposizioni regionali, quindi, contrastano con la normativa statale che richiede la formazione specialistica quale requisito necessario per l'inserimento dei medici nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e con la normativa statale che limita il ricorso ai contratti a termine nella pubblica amministrazione. Si vengono, dunque, conseguentemente a determinare anche delle disparità di trattamento, avendo il legislatore regionale introdotto un canale di accesso alla professione, seppur di carattere temporaneo che, prescindendo anche dalla mera iscrizione al corso di specializzazione, introduce una deroga limitata al territorio regionale in aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

L'art 128 della legge regionale impugnata, nei commi fin qui esaminati e censurati, eccede altresì dalla competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Sotto tale profilo, il legislatore regionale – pur avendo competenza in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, deve esercitarla nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle norme statali, oltre che, nel rispetto dell'ordinamento civile materia sulla quale lo Stato ha potestà esclusiva.

L'art 128, commi 1-4 l. cit. eccedono, dunque, dalla competenza legislativa attribuita alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, di cui all'articolo 5 dello Statuto Speciale adottato con legge costituzionale



31 gennaio 1963, n. 1; si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, nonché con l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, riguardo all'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di cui trattasi, con riferimento all'articolo 2-bis e 2-ter del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 10, comma 1, del DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, all'articolo 40 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e all'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n.165/2001.

*

3) Illegittimità costituzionale dell'art 128, comma 7 della legge 9 giugno 2022, n. 8 per violazione degli artt. artt. 81 e 117 secondo comma lett. l) e terzo comma della Costituzione nonché per violazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 con riferimento all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018

L'art 128, comma 7 della legge regionale impugnata stabilisce “*che ciascun ente del SSR, sulla base degli indirizzi regionali, può destinare - nel rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale e ferma restando la compatibilità finanziaria - i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall' articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*”.




La predetta disposizione ha introdotto a livello regionale una disciplina in aperto contrasto con l'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*.

L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ha dunque posto un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, parametrato al *“corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Tale limite, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, non opera con riferimento:

- a) *“agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*;
- b) *“alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*.



La norma regionale in esame, quindi, presenta plurimi profili di illegittimità costituzionale in quanto introduce a livello regionale una previsione che manifestamente deroga alla citata disposizione legislativa statale, la quale costituisce, come di recente affermato dalla Corte Costituzionale, *“una norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico e principio di coordinamento della finanza pubblica, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico”* (v. Corte Cost., sentenza n. 190/2022 par. 10.1). Nei medesimi termini si era già espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (cfr. del. 19/SEZAUT/2018/QMIG) la quale aveva affermato che l’art 23, comma 2 D.lgs. cit. rappresenta una norma di coordinamento della finanza pubblica, con l’obiettivo di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso, anticipando sul punto la prevedibile replica, la previsione regionale, derogando ai principi generali di coordinamento della finanza pubblica espressi dal citato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, non può considerarsi quale *“margine di autonomia regionale”* esercitato nel limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale, né eventuali risparmi possono costituire il presupposto che legittima l’incremento, essendo la definizione dei possibili incrementi dei fondi contrattuali demandata alle norme di legge e alla contrattazione collettiva.

L’art 128, comma 2 della legge impugnata, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall’indicato art. 23, comma 2, della normativa statale, si pone anzitutto in contrasto con le misure volte ad assicurare l’invarianza della spesa di personale e, di conseguenza, con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in particolare con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica.



Inoltre, sebbene dalla delibera non emerge un riferimento espresso a tale parametro costituzionale, appare evincibile dal tenore della stessa il ritenuto contrasto tra l'art 128, comma 7 della legge regionale impugnata e l'art 117, secondo comma lett. l) che riconosce, allo Stato, la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile. Si legge, infatti, nella delibera della Presidenza del Consiglio testualmente quanto segue *“Pertanto, il comma 7 dell'art. 128 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione (ordinamento civile e determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica) eccedendo dalla competenza legislativa attribuita alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia dallo Statuto Speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con riferimento all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018.”*

Ferma restando tale doverosa premessa e rimettendosi alla Corte in ordine al vaglio di ammissibilità della censura, si ritiene che l'intervento regionale vada ad incidere altresì sulla contrattazione collettiva cui viene demandata, dalla norma statale, la regolamentazione dei trattamenti economici del personale delle amministrazioni.

Il legislatore regionale, anche con tale disposizione, oltre ad introdurre una disciplina chiaramente in deroga in materia di trattamento accessorio dei dipendenti del servizio sanitario regionale, interviene in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

Sotto tale profilo, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, riservato alla contrattazione collettiva, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato



(Corte Costituzionale sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto).

L'invasione della competenza statale nella materia «ordinamento civile» si configura, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, ogni qual volta il legislatore regionale, sostituendosi al contratto collettivo, regoli direttamente un aspetto della retribuzione, poiché, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, il legislatore nazionale ha riservato al contratto collettivo l'attribuzione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale pubblico (art. 2, comma 3, e art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»).

La necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è imposta a seguito della privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente esigenza di un trattamento uniforme di tali tipi di rapporti; in tale prospettiva questa Corte ha precisato che «*i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale*» (sentenza n. 189 del 2007).

L'art 128, comma 2, della legge impugnata, autorizzando gli enti del servizio sanitario regionale a destinare i risparmi derivanti dalla



mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche oltre il limite previsto dall' articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, viola altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, pertanto, l'art 117, secondo comma lett. l) con riferimento agli artt. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e 11, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018.

L'art 128, comma 7 della legge regionale impugnata, eccede altresì dalla competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Come già osservato in precedenza, il legislatore regionale, pur esercitando in forza dello Statuto (art 4 n. 1) una competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti, non può regolamentare una disciplina del trattamento accessorio in deroga ad una norma statale, essendo l'art 23, comma 2 del D.lgs. cit. espressione di un principio fondamentale di coordinamento in materia di finanza pubblica. La norma statale, come si è detto, introduce un limite, operante anche per le Regioni a Statuto Speciale, per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio.

La disciplina legislativa qui censurata eccede, pertanto, dalla potestà legislativa regionale, non potendosi ricondurre la disciplina del trattamento accessorio nell'ambito della materia dell'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto di cui all'art 4 dello Statuto. L'esercizio della competenza della Regione Friuli dovrebbe sempre avvenire nel rispetto dei principi e degli interessi generali stabiliti



dalla legge dello Stato che fissa un principio di coordinamento in materia di finanza pubblica.

*

4) Illegittimità costituzionale dell'art 128, comma 9 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8 per violazione degli artt. 117, secondo comma lett. l) e 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 3-quater del D.L. n. 127/2021 nonché per violazione dell'art 5 n. 16) dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

L'art 128, comma 9 della legge regionale prevede che *“gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, previa stipula di una convenzione tra la struttura e l'azienda sanitaria di riferimento che disciplina le modalità di svolgimento, anche oltre il limite di quattro ore settimanali, fermi restando la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro. Detta disposizione è finalizzata a garantire la copertura del fabbisogno di personale infermieristico allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza all'interno delle strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali”*.

Occorre muovere dalla ricostruzione dal vigente quadro normativo statale.

L'art 3 quater del D.L. n. 127/2021, rubricato *“Misure urgenti in materia di personale sanitario”* – fino al termine dello stato di



emergenza, fissato al 31 dicembre 2022 – ha consentito agli operatori delle professioni sanitarie, di cui all'art 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al comparto sanità, di svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, senza applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La norma statale reca una disposizione di natura transitoria, in vigore sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 2019, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma transitoria limita, dunque, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore

La disposizione regionale impugnata determina chiaramente una violazione dell'art 3 della Costituzione in quanto introduce, a livello regionale, una disciplina differenziata rispetto a quella sopra richiamata vigente a livello nazionale. Il legislatore regionale, infatti, consente agli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale di svolgere la predetta attività libero-professionale *sine die*, oltre il limite delle quattro ore settimanali e in violazione del principio di esclusività dell'impiego.



Si rileva ancora che la stessa possibilità per il citato personale di eseguire le suddette attività in modalità libero-professionale è suscettibile di determinare l'istituzionalizzazione dell'esercizio dell'attività libero professionale anche intramuraria, considerato che al medesimo personale – titolare di un rapporto unico ed esclusivo con l'amministrazione di appartenenza che non determina nessuna retribuzione aggiuntiva – è inibito lo svolgimento della libera professione.

Sussiste altresì la violazione dell'art 117, secondo comma lett. l) che attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile. Nel caso di specie il legislatore regionale invade la competenza legislativa chiaramente spettante al legislatore statale, in quanto interviene, come si è evidenziato nella presente impugnazione, nel regolamentare la disciplina dei rapporti di lavoro del personale infermieristico del Servizio Sanitario Regionale.

L'art 128, comma 9 della legge regionale impugnata, eccede altresì dalla competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 alla stregua delle considerazioni già esposte con riferimento alle precedenti disposizioni impuginate. Fermo restando quanto osservato in ordine alla materia dell'ordinamento civile, si esclude in ogni caso che la Regione possa invocare la potestà legislativa in materia di sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Sebbene lo Statuto riconosca alla Regione la competenza in questione (art 5, n. 15), la stessa non può porsi in violazione di principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato sopra richiamate.

L'art. 128, comma 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, eccedendo dalla competenza legislativa attribuita alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia in materia di igiene e

sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, di cui all'articolo 5 dello Statuto Speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, nonché con l'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, riguardo all'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti di cui trattasi, con riferimento all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 3-quater del D.L. n. 127/2021.

**

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentata e difesa

Conclude

affinché la Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare costituzionalmente illegittime le norme regionali con esso censurate.

Roma 9 agosto 2022,

**MARCO
CORSINI** Firmato
digitalmente da
MARCO CORSINI
Data: 2022.08.11
12:14:37 +02'00'

Marco Corsini

Avvocato dello Stato

**SANTINI
GIORGIO** Firmato
digitalmente da
SANTINI GIORGIO
Data: 2022.08.11
13:42:53 +02'00'

Giorgio Santini

Avvocati dello Stato

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA